



Il Fascicolo Tecnico Nelle direttive Nuovo Approccio

Claudio Gabriele

2 aprile 2019



Area Tecnica e Tecnologie



Normativa di Riferimento





OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (Decisione 768/2008/CE – base comune di tutte le direttive di prodotto che prevedono la marcatura CE)

I fabbricanti **preparano la documentazione tecnica** prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile.

Qualora la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti **redigono una dichiarazione CE** di conformità e **appongono la marcatura di conformità**.



OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (Decisione 768/2008/CE – base comune di tutte le direttive di prodotto che prevedono la marcatura CE)

I fabbricanti **conservano la documentazione tecnica** e la dichiarazione CE di conformità **per [10 anni]** dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato

I fabbricanti, a seguito di una **richiesta motivata** di un'autorità nazionale competente, **forniscono a quest'ultima tutte le informazioni** e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, **in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.**



IMPORTATORI (Decisione 768/2008/CE)

Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori **assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità**. Essi assicurano che il fabbricante **abbia preparato la documentazione tecnica e** che il marchio o i marchi di conformità prescritti siano apposti sul prodotto, **che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti**.

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata **di un'autorità nazionale competente**, forniscono a quest'ultima **tutte le informazioni e la documentazione necessarie** per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.



IMPORTATORI (Decisione 768/2008/CE)

Gli importatori conservano per **[10 anni]** la **dichiarazione CE di conformità** a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre **che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.**



Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante **può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.**

Gli obblighi di **progettazione e fabbricazione** e l'obbligo di redigere la **documentazione tecnica**, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. **Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:**



- a) **mantenere a disposizione delle autorità nazionali** di vigilanza del mercato **la dichiarazione di conformità UE** e **la documentazione tecnica** per **dieci anni** dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;

- b) **a seguito di una richiesta** motivata di un'autorità nazionale competente, **fornire** a tale autorità **tutte le informazioni e la documentazione necessarie** per dimostrare la conformità del materiale elettrico;



Art. 18. Non conformità formale – Direttiva 2014/35/UE – D.lgs. 86/2016 - LVD

1. Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello Sviluppo **Economico** giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede **all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:**

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del *regolamento (CE) n. 765/2008* o dell'articolo 13 del presente decreto;

b) la marcatura CE non è stata apposta;

c) la **dichiarazione di conformità UE** non è stata compilata **o non accompagna il materiale elettrico (errore del recepimento);**





d) **non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;**

e) la documentazione tecnica **non è disponibile o è incompleta;**

f) le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, **sono assenti, false o incomplete;**

g) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5.

2. **Se la non conformità di cui al comma 1 permane,** il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate **misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.**



Principali motivi che possono portare al prelievo ed al controllo del fascicolo tecnico di un prodotto



Verbale di prelievo della Camera di Commercio

Principali motivi che possono portare al prelievo ed al controllo del fascicolo tecnico di un prodotto

In particolare alla presenza del sig. [REDACTED], si procedeva alla verifica del prodotto in oggetto sul quale si rileva la mancanza dei dati del fabbricante e l'incompletezza delle avvertenze, conseguentemente si è proceduto al contestuale acquisto di un esemplare.



Motivi del prelievo del prodotto – contestazione errata


avendo accertato in data 12 ottobre 2011, presso l'impresa individuale [redacted], sita in [redacted] degli [redacted] così come risulta dal verbale di sopralluogo n. [redacted], era detenuto per la vendita un esemplare di asciugacapelli [redacted] [redacted], privo delle istruzioni d'uso in lingua italiana.



La predetta violazione è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 25.823,00 così come previsto dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

Principali motivi di che possono portare ad un prelievo ed al controllo di un fascicolo tecnico di un prodotto

MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'			
Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva		N	<i>Nell'etichetta posta sul prodotto non è chiaramente identificato il fabbricante in quanto vi è la dicitura "importato da ..."</i>

Prescrizione	Evidenza	Esito
<p>La marcatura «CE» e' costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:</p> 	<p>Foto in allegato</p>	<p>NON CONFORME non è rispettata la forma richiesta dalla direttiva</p>



Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico

Coerenza tra documentazione tecnica e informazioni sul prodotto

- *Marchatura CE e dichiarazione di conformità UE:*

- nell'etichetta posta sia sul prodotto che sull'imballo compare la dicitura "Imported by [redacted] deve essere invece chiaramente indicato che codesta Società è fabbricante e non importatore, in coerenza con quanto risulta dalla dichiarazione di conformità presentata dalla stessa.



Tutto ciò premesso si chiede a codesta Società di adottare, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta consegna della presente comunicazione, le misure correttive necessarie per eliminare la non conformità sopraindicata, in base a quanto prescritto dalla normativa di riferimento.








Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico

Provenienza della documentazione tecnica

Si rammenta al riguardo che:

- la documentazione tecnica richiesta deve essere redatta dal fabbricante del prodotto in argomento; 
- chiunque immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio commerciale o nome oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato è soggetto a tutti gli obblighi imposti al fabbricante. 

Si informa che, in assenza di riscontro da parte di codesta società entro il termine sopracitato, questa Divisione emanerà le determinazioni di propria competenza ritenute più adeguate nel caso di specie. 



Modalità di richiesta della documentazione

Richiesta di documentazione da parte della Camera di Commercio

In ambito del piano di Vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti approvato da questa Camera in esecuzione della Convenzione Camera di Commercio di ██████████ - Unioncamere annualità 2018 sul “controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti“, questa CCIAA durante detta attività di vigilanza svolta presso l'operatore economico “██████████” di ██████████, ha sottoposto a controllo visivo/formale il prodotto di cui in oggetto a marchio “██████████” registrato a nome della società in indirizzo e ceduto come da documento di trasporto n. 2274 del 23.03.2018.



Al fine di effettuare ulteriori verifiche, art. 19 comma 2 del regolamento (UE) 765/2008, sottoponendo a controllo documentale ed analisi di laboratorio ad Organismo Notificato, questa Camera chiede l'inoltro della dichiarazione di conformità CE e del fascicolo tecnico la cui composizione è prevista al D.lgs. n. 86/2016 allegato III (qualora l'articolo in oggetto sia stato immesso sul mercato antecedentemente al 20.04.2016 i riferimenti normativi alla composizione del fascicolo tecnico diventano l'allegato III legge 791/77), entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta certificata all'indirizzo ██████████



Si chiede inoltre di fare pervenire entro lo stesso termine, qualora interessati, il nominativo, la qualifica e i contatti della persona incaricata ad assistere alla verifica di laboratorio.



Infine si comunica, sin da ora, che l'esito della verifica, se del caso, darà avvio ad un procedimento amministrativo per cui sarà trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione Sicurezza e conformità dei prodotti, per le determinazioni di propria competenza.





Richiesta di documentazione della Camera di Commercio


Al fine di acquisire ulteriori elementi informativi di supporto tecnico, preventivamente all'invio della campionatura al suddetto Organismo, si chiede di fornire allo scrivente Ufficio:

- data di immissione del prodotto sul mercato;
- attestazione CE tipo;
- schede tecniche;
- rapporti di prova,



Richiesta di documentazione proveniente dalla Camera di Commercio

- ogni ulteriore documentazione prevista dalla L.791/1977 allegato III;
- documentazione relativa alla Compatibilità Elettromagnetica D.Lgs 194/2007 allegato IV.
- ogni ulteriore eventuale documentazione utile a comprovare la conformità del prodotto alla vigente normativa applicabile.



Richiesta di documentazione tecnica in ambito direttiva macchine

In riferimento alla segnalazione pervenuta dalla ██████████ di ██████████ in indirizzo, con la quale è stata evidenziata la presunta non rispondenza della macchina in oggetto ai Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva 98/37/CE, esaminati gli atti, si rileva che la macchina è presumibilmente non conforme per quanto indicato e motivato nello stralcio della segnalazione allegato come parte integrante alla presente.



Tanto premesso, si invita codesta Società a:

- A. trasmettere le parti del **fascicolo tecnico** connessi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) segnalati, **assicurando la conformità all'originale**, coevi con l'anno di fabbricazione della



Richiesta per direttiva macchine

macchina in oggetto ed eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche e che devono comunque comprendere:

- 1) il disegno complessivo della macchina, quotato, datato ed accompagnato, ove necessario, da un descrizione generale della macchina e dai disegni di dettaglio dei componenti interessati, corredati dalle note di calcolo e dai risultati dei test per la verifica della conformità della macchina ai RES;
- 2) la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata, corredata dall'elenco dei RES applicabili alla macchina e dalle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati e ridurre i rischi;
- 3) gli schemi dei circuiti di comando e relative descrizioni di funzionamento;
- 4) l'elenco delle norme armonizzate ed eventuali altre specifiche tecniche applicate;
- 5) le istruzioni per l'uso;
- 6) la dichiarazione CE di conformità;
- 7) eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della problematica in parola,





TERMINI PER LA CONSEGNA DEL FASCICOLO E LIMITI DI LEGGE



Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni **che ritengano necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività** (Reg. 765/2008/CE).

In caso di richiesta motivata **è sufficiente che il fabbricante fornisca la parte della documentazione tecnica relativa alla presunta non conformità**, che dimostri adeguatamente se la questione è stata affrontata dal fabbricante. Di conseguenza, **eventuali richieste di traduzione della documentazione tecnica si dovrebbero limitare a queste parti della documentazione**. La richiesta **può indicare una scadenza** per il ricevimento dei documenti richiesti, a seconda della normativa di armonizzazione dell'Unione cui è soggetto il prodotto. Se l'autorità nazionale giustifica l'urgenza sulla base di un grave rischio immediato è possibile **fissare un termine più breve**.



Termine **breve** – conferito dalla Camera di Commercio

Si precisa che, al fine di consentire un rapido svolgimento del procedimento, la documentazione sopra individuata dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta: nel caso in cui la documentazione non fosse pervenuta entro il termine di legge, si procederà alla contestazione dell'illecito di mancata collaborazione, per la quale è prevista una sanzione da € 2.500,00 ad € 40.000,00 (D.Lgs 206/05: art. 107- 2° co. *lett. a*; art. 112 - 4° co.)





Richiesta della Camera di Commercio – **termine medio** conferito per la presentazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

Dall'esame dei dati presenti sulla confezione risulta che il prodotto è stato immesso sul mercato da codesta società e pertanto e per consentire la verifica della conformità del prodotto attraverso un esame del fascicolo tecnico, si richiede, di trasmettere, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all'indirizzo riportato in intestazione la **dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica (comprensiva dei test report)** previste, rispettivamente dall'allegato II e III del D. Lgs. N. 86/2016 in attuazione della Direttiva 2014/35/UE.





Termine lungo conferito per il deposito della documentazione commerciale – attestazione del momento dell'immissione sul mercato

Relativamente al suddetto prodotto elettrico fornito con Fattura n. 008260 dell'11-11-2016, si richiede a codesta spett.le impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, di trasmettere:



a) copia della documentazione commerciale attestante la fornitura da parte di altro operatore professionale (fattura di acquisto + bolla doganale) e, in caso di avvenuta ricodificazione o assenza di codice, specifica dichiarazione di corrispondenza;




b) propria dichiarazione attestante la data di immissione nel mercato (data della prima messa a disposizione sul mercato ossia della prima fornitura del prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito);





Decisione 768/2008/CE



I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle **modifiche della progettazione** o delle caratteristiche del prodotto, **nonché delle modifiche delle norme armonizzate** o **delle specificazioni tecniche** in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. 




Termine per direttiva macchine richiesta del **Ministero dello Sviluppo Economico**

Codesta società dovrà dare riscontro a quanto sopra indicato con ogni consentita sollecitudine e comunque entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo la predetta documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it. Si precisa inoltre che, qualora la dimensione dei file lo richieda, si deve inviare quanto richiesto con più trasmissioni di posta elettronica certificata.



- B. trasmettere le proprie **motivate controdeduzioni** qualora ritenga che non sussistano le citate presunte non conformità ovvero le azioni che intende adottare per la **messa in conformità della macchina** in oggetto, 
- C. - considerato che si ha ragione di ritenere che le stesse presunte non conformità possano sussistere anche per le macchine dello stesso modello - **fornire l'elenco di tutte le macchine dello stesso modello** , immesse sul mercato ai sensi della direttiva suddetta, completo del numero di matricola ed indirizzo dell'utilizzatore. 

Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo paragrafo del punto 3 dell'Allegato V alla direttiva 98/37/CE si precisa che la mancata presentazione delle parti di fascicolo tecnico, come specificato al precedente punto A), costituisce motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva in parola. 

Modalità di trasmissione della documentazione

Al fine di agevolare le procedure di verifica di conformità del prodotto, **tutta documentazione sopra indicata dovrà essere inoltre trasmessa per conoscenza a mezzo Raccomandata A/R (oppure via PEC), a vostra cura ed entro il medesimo termine, anche all'Istituto Accreditato quale laboratorio incaricato per le analisi tecnico-documentali.**



Diapositiva 32

SSa01

Segreteria Studio associato OLG; 22/03/2019



Oggetto della richiesta della Camera di Commercio determinazione della legislazione applicabile

c) in caso di prodotto immesso nel mercato prima del 20-04-2016, la dichiarazione CE di conformità (All. II della Legge 18.10.1977, n. 791 aggiunto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25/11/1996 n. 626 + Allegato IV del Decreto Legislativo n. 194 del 06-11-2007) e la completa Documentazione Tecnica (All. III della Legge 18.10.1977, n. 791 aggiunto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25/11/1996 n. 626 + Allegato IV del Decreto Legislativo n. 194 del 06-11-2007), al fine di un'analisi documentale da parte di organismo certificato;



d) in caso di prodotto immesso nel mercato dal 20-04-2016, la dichiarazione UE/CE di conformità (Allegato II del Decreto Legislativo n. 86 del 19-05-2016 + Allegato IV del Decreto Legislativo n. 194 del 06-11-2007) e la completa Documentazione Tecnica (Allegato III del Decreto Legislativo n. 86 del 19-05-2016 + Allegato IV del Decreto Legislativo n. 194 del 06-11-2007), al fine di un'analisi documentale da parte di organismo certificato.





Sanzione per ipotesi di mancata collaborazione

Con la presente si richiede la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico del suddetto prodotto, rammentando che, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Decreto Legislativo 06/09/2005 n.206-Codice del Consumo-la mancata collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 107, comma 2, lettera a) del suddetto decreto, è soggetta alla sanzione da 2500 € a 40000 €.








Le principali contestazioni

Provvedimento della Camera di Commercio

L'importatore non ha titolo – data sulla dichiarazione – aggiornamento norme – coerenza con i test report - date dei test report – intestazione dei test

Vista la documentazione pervenuta e considerato che recenti indicazioni ministeriali hanno chiarito che le Camere di commercio procedono con la richiesta di eventuali integrazioni documentali, si rileva che:

- la dichiarazione di conformità contenuta nel manuale di istruzioni, a corredo dell'apparecchio, è stata sottoscritta dall'operatore economico [redacted] che si qualifica sul prodotto come importatore e non dal fabbricante; è [redacted] fa riferimento a norme abrogate e a norme armonizzate non aggiornate, il codice prodotto [redacted] non è il codice riportato sui Test Report trasmessi; 
- anche la dichiarazione di conformità trasmessa è rilasciata dall'importatore invece che dal fabbricante, è riferita ad un codice prodotto che non compare nei Test Report, è emessa in [redacted] (20/4/2016) rispetto ai test report trasmessi (16/5/2016); 
- i test report sono emessi dal Tuv Sud per il fabbricante [redacted] e si riferiscono a codice prodotto diverso da quello citato nella dichiarazione di conformità, risulta applicata una norma armonizzata non aggiornata rispetto a quella citata nella dichiarazione di conformità. 



Provvedimento della Camera di Commercio

Dichiarazione di identità – procedure volte a garantire la conformità della produzione in serie

Per quanto sopra si chiede di fornire chiarimenti su quanto prospettato, una dichiarazione di identità rilasciata dal fabbricante che metta in relazione i modelli indicati sul test report con quello indicato sulla dichiarazione di conformità, la descrizione delle procedure con le quali viene garantito che la produzione in serie continui ad assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva ai sensi dell'allegato III del d.lgs 86/2016



Provvedimento in seguito a richiesta di integrazione della documentazione – Prassi della Camera di Commercio di Ravenna

In data 21/12/2018 codesta Società ha risposto alla predetta nota della CCIAA di [REDACTED] inviando la documentazione mancante o carente, con le relative motivazioni ai diversi rilievi segnalati.



A seguito dell'analisi di tale documentazione integrativa si comunica che persistono le seguenti non conformità rispetto a quanto disposto dall'allegato III direttiva 2014/35/UE (verifica documentale), nonché dalle norme CEI EN 60335-1 (2013) / EN 60335-1 (2012) e CEI EN 60335-2-9 (2007) / EN 60335-2-9 (2003) (esecuzione prove di laboratorio):





Provvedimento della Camera di Commercio


Comunicazione delle non conformità al Ministero dello Sviluppo Economico

Al fine di riferire compiutamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per completezza di informazione, si chiede di fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente e di comunicare da quale data è stato predisposto il corretto manuale di istruzioni in quanto quello rinvenuto a corredo del prodotto in esame contiene avvertenze incomplete per un corretto uso dell' [REDACTED] in coerenza alla norma armonizzata CEI EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme generali – 7 Marcature ed istruzioni.



Contestazione riguardante la violazione di un requisito di legge


Prescrizione per il fascicolo tecnico	Evidenza	Esito
Contenere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.	NESSUNA	NON CONFORME manca



2. Documentazione tecnica (LVD)

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende **un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.**

Contestazione specifica riguardante i riferimenti alle norme tecniche armonizzate – contestazione errata

<p>un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e' dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva</p>	<p>Rif.#2 EN 60335-1:2012 +A11:2014 +AC:2014 EN 60335-2-23:2003 +A1:2008 +A11:2010 EN 62233:2008 +AC:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013</p>	<p>NON CONFORME Non completa</p> 
--	--	--

Assenza dei riferimenti datati – rapporto di prova su ordine della Camera di Commercio

un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e' dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva	Doc.#1	NON CONFORME Mancano alcuni riferimenti
---	--------	--



<p>un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e' dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva</p>	<p>EN 60335-1:2002 +A11 +A1 +A12 +A13 +A14:2010 EN 60335-1/A15:2011 EN 60335-2-45:2002 +A1 +A2:2012 EN 62233:2008 EN 62233 ber.1:2009 EN 55014-1:2006 +A1:2009 EN 55014-2:1997</p>	<p>NON CONFORME In base alla data della dichiarazione di conformità mancano i seguenti riferimenti normativi: EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 60335-1:2002/A2:2006 EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007 EN 60335-</p>
	<p>+A1:2001 +A2:2008 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008</p>	<p>1:2002/A1:2004/AC:2007 EN 60335-1:2002/AC:2009 EN 60335-1:2002/AC:2010</p>



la data della dichiarazione	[REDACTED]	La data è successiva alla data del prelievo del prodotto dal mercato
--------------------------------	------------	--



Prescrizione	Evidenza	Esito
Contenere la descrizione generale del materiale elettrico;		NON CONFORME manca
Contenere disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità,		NON CONFORME manca



circuiti		
Contenere le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;		NON CONFORME manca



Contenere i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;		NON CONFORME manca
le relazioni sulle prove effettuate.		NON CONFORME manca



	+A1:2001 +A2:2008 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008	1:2002/A1:2004/AC:2007 EN 60335- 1:2002/AC:2009 EN 60335- 1:2002/AC:2010
--	--	--



7.12.Z101*	Da EN 60335-2-9/A13	Altezza sulle lettere maiuscole inferiore ai 4 mm	N	Persone con problemi alla vista potrebbero non leggere le avvertenze di sicurezza e quindi non essere a conoscenza delle precauzioni da prendere per un uso sicuro.
------------	---------------------	---	---	---



Contestazione dei dati indicati etichetta

CONSIDERATO che dall'esito delle prove di sicurezza elettrica risultano esiti negativi requisiti essenziali previsti, poichè la potenza, alla normale temperatura di funzionamento 1471758 W, differisce dalla potenza nominale riportato sul dispositivo 1430-1600 W, di oltre valore di scarto permesso (+5% , +10%) e che l'altezza sulle lettere maiuscole etichettatura/marcatura è inferiore ai 4 mm previsti dalla norma;


Mancanza degli elementi del fascicolo tecnico richiesti dalle direttive

- relativamente alla documentazione tecnica esaminata, il risultato di non conformità alle disposizioni di cui all'Allegato III della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26-02-2014 (relativamente al progetto: “non vi è evidenza della corrispondenza tra il materiale elencato nel Rapporto di Prova “6. [REDACTED]”, lo schema elettrico di cui al file “16. [REDACTED]” e il documento “14.Esploso e Componenti” / relativamente a schemi di sottounità, circuiti: “lo schema elettrico contenuto a pagina 9 del documento “Fascicolo tecnico [REDACTED]” non permette di comprendere il tipo di componenti presenti nell'apparecchio, anche in funzione di quanto riportato nel Rapporto di Prova “6. [REDACTED]” - non presenza delle descrizioni e delle spiegazioni necessarie alla comprensioni di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico”);



Contestazione sulla dichiarazione di conformità

<p>Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. La</p>		<p>N</p>	<p><i>La dichiarazione di conformità di cui al documento dalla ditta ██████, mentre nella sezione g. questa compare come importatore e nella sezione h. compare il nome della ditta fabbricatrice</i></p>
---	--	-----------------	---





Contestazione su verifica documentale

Verifica Documentale:

Documentazione tecnica:

Non vi è corrispondenza tra:

- il materiale elencato nel rapporto di prova “ALL. 2 - (Amendment1) [REDACTED]”, lo schema elettrico di cui al file “ALL. 7 – Schema elettrico”, la lista componenti di cui al file “ALL. 9 – Lista componenti”, il documento di cui al file “ALL. 8 – Esploso”
- Assenza di spiegazioni utili alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del materiale elettrico



Contestazione non conformità formale

RITENUTO che l'esito del test individua una non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e non una non conformità formale, in quanto le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, allegato I del D.Lgs. n. 86/2016, indicate in targa sul prodotto elettrico possono comportare un rischio per il consumatore che utilizza l'articolo "[REDACTED]" codice art. [REDACTED] a marchio

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
V.le L.C. Farini 14 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500
www.ra.camcom.gov.it – camera.ravenna@ra.camcom.it
Pec: protocollo@ra.legalmail.camcom.it



[REDACTED] caratteristiche la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esentare da pericolo.



VIOLAZIONE DI LEGGE E SANZIONE

Quanto rilevato costituisce, relativamente ad un fabbricante (nella fattispecie: “**[REDACTED]**”, che ha sottoscritto, in data 21-05-2016, la Dichiarazione di Conformità prevista in capo al fabbricante e che ha apposto/fatto apporre il proprio marchio **[REDACTED]** sulla confezione e i propri riferimenti aziendali/dati targa essenziali sull’articolo), **violazione dell’Allegato III del Decreto Legislativo n. 86 del 19-05-2016; per tale violazione, considerata formale dall’art. 18, lettera e (documentazione tecnica non disponibile o incompleta) del Decreto Legislativo n. 86/2016, è prevista, ai sensi dell’art. 14, comma 7, dello stesso Decreto Legislativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.**



Soggetto a indagine per il seguente reato:

art 515 c.p. in Torino il 23-9-14

ritenuto che sussistono gravi indizi del reato indicato, tenuto conto che in querela [REDACTED] ha dichiarato di aver acquistato l'apparecchio [REDACTED] e venduto da [REDACTED], corrente in Milano: apparecchio non funzionante;

preso atto che in sede di accertamenti tecnici si evidenzia che il prodotto non è commercializzabile in quanto la dichiarazione di conformità non è supportata da adeguata documentazione e non può ritenersi valida;

rilevato che sussiste dunque a livello gravemente indiziario il reato contestato, posto che il prodotto venduto non corrisponde a quanto pattuito, giacchè un prodotto non in regola non può essere commercializzato, con corrispondente inganno per il consumatore;



Mancanza di presunzione equivale a non conformità accertata?

"Prescrizione della dichiarazione di conformità CE [...] riferimento datato alle specificazioni rispetto cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva [...] NON CONFORME Mancano alcuni riferimenti [...]

*Non avendo fatture di vendita del prodotto non sappiamo **quando è stato immesso nel mercato** quindi la verifica è basata sulla **data della dichiarazione di conformità CE**.*

Il prodotto oggetto del prelievo dal mercato non rispetta i requisiti della direttiva comunitaria 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica e della Direttiva comunitaria 2006/95/CE Bassa tensione per i seguenti motivi:

- *In base alla data 29/01/2013 di emissione della dichiarazione di conformità CE (doc#4), nella dichiarazione manca: EN 55014-2:1997/AC:1997*

Per i motivi sopra elencati non si ha le presunzione di conformità alle direttive prese in esame."

*Stante la non conformità accertata, il destinatario del presente Verbale di Contestazione, nella sua qualità di **distributore** del prodotto, risulta aver commesso la violazione dalle seguenti norme:*

Documentazione tecnica incompleta

la violazione

dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 19/05/2016 n. 86 in quanto sia la dichiarazione di conformità CE che la documentazione tecnica del prodotto risulta incompleta, come si evince dal rapporto di verifica [redacted] della [redacted] allegato in copia.

Tale violazione è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 € a 150 € per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 800 € e non superiore a 5000 €.





Ordine di conformazione

Tanto ciò premesso si chiede alla Società in indirizzo di attivarsi per assicurare la conformità del prodotto “**[REDACTED]** – Art. **[REDACTED]** – codice **[REDACTED]** – Marca **[REDACTED]** – codice a barre **[REDACTED]**” agli obiettivi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 86/2016 esibendo, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione attestante la prova della avvenuta conformazione del prodotto stesso.

In assenza di riscontro entro il termine suddetto questa Divisione emanerà le determinazioni di propria competenza ritenute più adeguate al caso di specie.



Al riguardo, si segnala che, in base all'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso, in via liberatoria, il pagamento, in misura ridotta, di una somma pari ad euro 1.000,00 (mille/00), corrispondente al doppio del minimo (più favorevole rispetto al terzo del massimo), più euro 30,00 (trenta/00) per spese procedurali e di notifica, per un totale di euro 1.030,00 (milletrenta/00) da effettuarsi, entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale, nel modo seguente: versamento presso qualsiasi Banca e/o qualsiasi Ufficio Postale e/o Agente della Riscossione presente nel territorio nazionale, utilizzando un Mod, F23 riportante i seguenti dati:

- Codice Ufficio o Ente: **AVC**
- Causale: **PA**
- Estremi dell'atto o del documento: **Verbale n. 16/19**
- Codice tributo: **741T - Multe Giudiz. Amm. Erario - euro 1.000,00**
- Codice tributo: **AVCT - Spese procedurali e di notifica - euro 30,00**



Sanzione nei confronti della persona responsabile e nei confronti della Società

- al Sig. ██████████ (Codice Fiscale: ██████████), nato a ████████ (██) il ████████ e residente in ████████ (██) - ████████ - Via ██████████, in qualità di **Presidente e Consigliere delegato** (al momento della violazione) dell'impresa "████████-██████" (Codice Fiscale/Partita I.V.A.: ██████████ - Posizione R.E.A.: ██████████), con sede legale in ████████ (██) - ████████ - Via ██████████

- all'impresa "████████" (Codice Fiscale/Partita I.V.A.: ██████████ - Posizione R.E.A.: CO-██████ - Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ████████@████████), con sede legale in ████████ (██) - ████████ - Via ██████████ n. ████ quale responsabile in solido (la società, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981 n. 689, è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, ove i predetti non provvedano al pagamento della stessa).

Sanzione compatibilità elettromagnetica

Decreto legislativo n. 194/2007 – Allegato IV, punto 2.4

(norma applicabile al prodotto in oggetto al momento del relativo rinvenimento in commercio)

➔ per cui ai sensi dell'articolo 15, 3° comma, del citato Decreto legislativo n. 194/2007, che punisce "Chiunque ***immette nel mercato***, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi [...] sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV"

è prevista la **sanzione amministrativa**

da un minimo di **€ 2.000,00**

ad un massimo di **€ 12.000,00**

➔ Trattandosi di una contestazione riguardante la non *conformità di progettazione e/o costruzione* del prodotto o della *pertinente documentazione obbligatoria* ad esso afferente, il luogo in cui è stata *commessa* la violazione (art.17 - 5°co. Legge della Legge 24/11/1981 n. 689) viene individuato presso sede legale dell'impresa responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo.



Termine per la difesa – presentazione della memoria e richiesta di audizione

Ai sensi dell'art. 18 della menzionata Legge n. 689/1981, gli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, possono fare pervenire al competente ufficio della C.C.I.A.A. [redacted] (Via [redacted] - [redacted] [redacted], scritti difensivi (in carta libera), documenti o chiedere di essere sentiti dal medesimo.



Trattandosi di una contestazione riguardante la non *conformità di progettazione e/o costruzione* del prodotto o della *pertinente documentazione obbligatoria* ad esso afferente, il luogo in cui è stata *commessa* la violazione (art.17 - 5°co. Legge della Legge 24/11/1981 n. 689) viene individuato presso sede legale dell'impresa responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo.



Provvedimento di contestazione di rischio elevato – non conformità alle norme armonizzate

On the basis of the test report issued by the notified body [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], the [REDACTED] found out that the product does not comply with the Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and harmonised standards EN 60335-1 and EN 60335-2-14 in articles: **10** and **15**. The most severe deficiency of the product is fall under article 15 of the technical report. This deficiency poses a **high risk** for end users. Please find attached the test report [REDACTED]



Therefore the [REDACTED] will impose a measure restricting the free movement of goods on the inspected person.

After the expiration of 15 days period the [REDACTED] will send the notification into the RAPEX System under article 11 as a product with high risk.

Rettifica su rischio grave

The [REDACTED] has taken into account all information provided by your company including the test reports and remarks. Without prejudice to fact that the [REDACTED] fully accepts the results from test report issued by the notified body [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], the [REDACTED] took [REDACTED] samples of the product blender [REDACTED] randomly from the market and sent it to the notified body [REDACTED], s. p., [REDACTED] c/esta [REDACTED], [REDACTED]. The aim of this action was to check the conformity of the above mentioned appliance with regard to the aspect constituting a serious risk for users regarding to article 15 - “*Moisture resistance*” of the harmonised standard.

On the basis of the test reports issued by the notified body [REDACTED] s. p., the non-conformity regarding to article 15 **has not been confirmed**. Please find attached the test report [REDACTED] and no.: [REDACTED].


Therefore the STI is not going to send the notification into the RAPEX System.





Ordine di regolarizzazione emesso dalla Camera di Commercio

Allo scopo di poter commercializzare il prodotto anzidetto, si dispone alla Società [redacted] con sede in [redacted] (S.p.A.), via [redacted], cap [redacted] di regolarizzare - entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota - il prodotto elettrico "[redacted]" inserendo il libretto di istruzioni in lingua italiana.



[redacted] territorio ed intervenire presso [redacted]



L'esito delle prove effettuate evidenziava la **non conformità** della **dichiarazione CE**, dell'**etichettatura** e del **fascicolo tecnico** relativi al prodotto elettrico identificato come [REDACTED] di marca [REDACTED], [REDACTED], codice [REDACTED] importato dall'impresa [REDACTED], sopra meglio individuata, come risulta dalla documentazione recante "*Oggetto: rapporto verifica/prove per la conformità ai requisiti come da avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90, verbale 26/02 del 26/02/2014 della Camera di Commercio di Venezia*", pervenuta via e-mail in data 6 agosto 2014 (prot. n.72323-8.13.2/2014), composta di n.8 (otto) facciate, che si allega come parte integrante del presente Verbale e alla quale si rinvia per i dettagli tecnici.

Si configura pertanto, da parte del **distributore**, la **violazione di cui all'articolo 9, comma 6° della Legge , n. 791 del 18 ottobre 1977**, che per l' infrazione commessa prevede la sanzione amministrativa da un minimo di **€ 775,00** ad un massimo di **€ 4.648,00**.



L'esito delle prove effettuate evidenziava la **non conformità** della **dichiarazione CE**, dell'**etichettatura** e del **fascicolo tecnico** relativi al prodotto elettrico identificato come [REDACTED] di marca [REDACTED], art. [REDACTED], codice [REDACTED], importato dall'impresa [REDACTED], sopra meglio individuata, come risulta dalla documentazione recante "*Oggetto: rapporto verifica/prove per la conformità ai requisiti come da avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90, verbale 26/02 del 26/02/2014 della Camera di Commercio di [REDACTED]*", pervenuta via e-mail in data 6 agosto 2014 (prot. n.72323-8.13.2/2014), composta di n.8 (*otto*) facciate, che si allega come parte integrante del presente Verbale e alla quale si rinvia per i dettagli tecnici.